

Accertamenti. Rischi sui periodi di imposta in scadenza al 31 dicembre 2009

Le verifiche di fine anno impediscono la difesa

Dal 1° novembre i processi verbali si dimenticano dello Statuto

Il calendario

Quando decade l'azione di accertamento

Periodo d'imposta	Anno della dichiarazione	Decadenza accertamento	Decadenza se omessa dichiarazione
2002 *	2003	31/12/2009	31/12/2010
2003	2004	31/12/2008 **	31/12/2009
2004	2005	31/12/2009	31/12/2010
2005	2006	31/12/2010	31/12/2011
2006	2007	31/12/2011	31/12/2012
2007	2008	31/12/2012	31/12/2013
2008	2009	31/12/2013	31/12/2014
2009	2010	31/12/2014	31/12/2015

* Non condonato - ** Decaduta

PAGINA A CURA DI
Francesco Falcone
Antonio Iorio

La lotta all'evasione di fine anno rischia il cortocircuito. Da una parte i verificatori (Entrate e Gdf) alle prese con i risultati da conseguire e indicati a "budget" 2009. Dall'altra il termine di 60 giorni che lo statuto del contribuente (sempre che ovviamente lo si voglia ogni tanto rispettare) concede al cittadino per fare osservazioni sul controllo o la verifica ricevuta dal fisco. Nel mezzo ci sono il calendario e i termini di decadenza degli anni d'imposta accertabili dal fisco.

Infatti, con l'approssimarsi del 31 dicembre i Pvc chiusi in prossimità della fine del mese di ottobre o dopo il 1° novem-

bre non consentirebbero, almeno sulla carta, al contribuente di far valere il diritto di muovere osservazioni nei 60 giorni successivi, senza che questo non metta a repentaglio la decadenza dell'azione di accertamento con l'arrivo del nuovo anno. Su questo lo Statuto (articolo 12) è chiaro: l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza dei 60 giorni concessi al contribuente, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

L'amministrazione deve, dunque, fare i conti con le scadenze dell'azione di accertamento. Questa si verifica, infatti, il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero, in caso di omes-

sa presentazione il quinto anno successivo. Ne consegue che (si veda la tabella) dopo il 31 dicembre di quest'anno, l'amministrazione non potrà più rettificare le dichiarazioni presentate nel 2005, relative al periodo di imposta 2004, ovvero al 2003 in caso di omessa presentazione, nonché quelle presentate nell'anno 2003, relative al periodo di imposta 2002 (2001 in caso di omessa presentazione) per i soggetti che non hanno usufruito del condono (per i quali era stata prevista una proroga di due anni per i controlli).

Lo statuto prevede che dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contri-

bueno possa comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

È allora evidente che nel caso di verifiche fiscali, ancora in corso, e relative a periodi di imposta per i quali scatta la decadenza entro la fine di questo anno, si verificherà l'impossibilità per l'amministrazione finanziaria di rispettare il termine dei 60 giorni e conseguentemente il contribuente interessato non sarà messo nella possibilità di esercitare il diritto previsto dallo Statuto.

Dal canto suo l'amministrazione ritiene ricorrano "sempre" «i casi di particolare urgenza» previsti dalla norma che legittimano l'emissione dell'atto impositivo senza il ri-

spetto dei sessanta giorni. Occorre tuttavia chiedersi se tale situazione possa sempre configurare la particolare urgenza richiesta dalla norma. Si pensi alle ipotesi in cui si è in presenza di controlli - che concernono il periodo di imposta di prossima "scadenza" - avviati nei mesi finali dell'anno dalla GdF o dalle Entrate. È evidente che si è di fronte a una superficiale pianificazione dell'attività di controllo da parte dell'amministrazione, in quanto, si avvia una verifica relativa, ad esempio, all'anno 2004 dal mese di ottobre in poi di quest'anno, con la piena consapevolezza, sin dall'inizio del controllo, che tale attività comporterà la negazione del diritto di produrre memorie nei successivi 60 giorni, in quanto, detto controllo terminerà dopo i primi giorni di novembre, e quindi, la concessione dei 60 giorni, comporterebbe la decadenza del potere di rettifica dell'amministrazione.


Ne consegue che per un'errata pianificazione dell'attività di controllo, ascrivibile esclusivamente al fisco (che ben avrebbe potuto eseguire tale ispezione nei primi mesi dell'anno) viene leso un diritto del contribuente.

Ben differente è il caso (cui evidentemente fa riferimento la norma che prevede la deroga) in cui il controllo avviato anche alla fine del periodo di imposta riguardava annualità non in "scadenza" e per ragioni sopravvenute durante l'attività ispettiva, viene esteso al periodo di imposta di prossima scadenza.


A riprova che il problema sussiste è dato dal fatto che la stessa agenzia delle Entrate proprio di recente (nota 14 ottobre 2009) è intervenuta esortando gli Uffici affinché, in sede di pianificazione delle attività di verifica, tengano comunque in conto l'esigenza di rispettare in sede di avviso di accertamento la previsione dello Statuto "pro contribuente".

L'azione dei verificatori

L'ITER DELL'ACCERTAMENTO



L'ITER DEL PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE



I PASSAGGI

Il processo verbale

È l'atto redatto al termine della verifica e di qualunque altro controllo fiscale svolto dalla GdF o dalle Entrate, nel quale sono riepilogate, per settore impositivo e per periodo d'imposta, le violazioni constatate dai verificatori già evidenziate quotidianamente nei verbali di verifica

Cosa succede dopo il Pvc

Il Pvc è trasmesso all'ufficio delle Entrate competente per il domicilio fiscale del contribuente. A tale ufficio il contribuente, entro 60 giorni, può far pervenire osservazioni

L'adesione agevolata

Il contribuente può richiedere un'adesione agevolata del Pvc mediante l'invio di un modello ad hoc, al competente Ufficio dell'Agenzia e al reparto della Guardia di Finanza che ha redatto il verbale. In questa ipotesi egli deve accettare in blocco tutte le violazioni contestate e deve manifestare le proprie intenzioni entro i 30 giorni dalla consegna dell'atto. Beneficia della riduzione a 1/8 delle sanzioni

L'adesione ordinaria

Se il contribuente non ritiene di effettuare l'adesione agevolata al Pvc può già chieder l'avvio della normale procedura di adesione che ove dovesse concludersi positivamente porta alla riduzione delle sanzioni ad 1/4 ma anche, verosimilmente, a una parziale rettifica favorevole al contribuente dei rilievi contenuti nell'atto. Questa adesione, può essere esperita, alle medesime condizioni quando verrà emesso l'avviso di accertamento